

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1977

Istituzione di un documento sanitario obbligatorio da allegare
alla carta d'identità al momento del rilascio o del rinnovo
della carta stessa

ONOREVOLI SENATORI. — Nel nostro Paese l'infortunistica del traffico si fa sempre più preoccupante — in rapporto al totale della popolazione — e non accennano a diminuire nemmeno gli infortuni sul lavoro, causando nell'insieme, tutto ciò, una mole di sciagure e sofferenze intollerabili, nonchè un crescente aggravio diretto ed indiretto delle prestazioni cui è tenuto l'apparato sanitario ed assistenziale del Paese. Al verificarsi dell'incidente, infatti, accade sempre più spesso che le cure praticate in via di urgenza non hanno buon esito, perchè non è possibile tener conto delle condizioni sanitarie del soggetto, essendo questo in stato di incoscienza o perchè nemmeno egli conosce i dati sanitari che lo riguardano, con la precisione tecnica occorrente.

Il presente disegno di legge, considerando analoghe iniziative in corso nei Paesi CEE, vuole porre rimedio a tali inconvenienti, dai quali derivano tanti assurdi decessi che si lamentano — senza colpa dei sanitari addetti al pronto intervento — nella infortunistica del traffico, in quella del lavoro e infine anche per le improvvise gravi affezio-

ni, senza traumi esterni, di natura circolatoria o cerebrale. È da tener presente al riguardo che anche quando non ne consegue la morte del soggetto, le condizioni di sofferenza e di invalidità, che assai spesso permangono, costituiscono una fonte di dolori senza fine per i colpiti e per i loro familiari, nonchè una causa di aggravio organizzativo e finanziario per l'apparato sanitario e assistenziale del Paese.

Si intende altresì venire incontro alle improvvise evenienze che possono richiedere un donatore di sangue — dovendosi in tal caso conoscere subito con certezza il gruppo sanguigno del donatore — nonchè alle ipotesi di utilizzazione degli organi da parte di un donatore improvvisamente deceduto.

Per tali finalità si ritiene pratico ed efficace — sulla scorta delle analoghe iniziative nell'ambito dei Paesi CEE — prevedere in via normale, e cioè obbligatoriamente — una integrazione della carta d'identità con un documento sanitario contenente i dati essenziali, da collegarsi anche materialmente alla carta d'identità stessa. Solo in tal

modo infatti si può garantire l'effettiva, pressochè immancabile disponibilità dei dati sanitari per coloro che devono effettuare gli interventi d'urgenza, essendo la carta d'identità un documento usato universalmente dai cittadini di tutte le categorie ed estrazioni sociali, cioè anche da coloro che non possiedono patenti di guida.

Si è ritenuto utile, infine, prevedere una utilizzazione dei dati risultanti dai documenti sanitari per le finalità della medicina preventiva, utilizzazione spettante ovviamente alla Regione, nel quadro delle competenze da essa esercitate in attuazione della ormai imminente riforma sanitaria.

Si deve precisare però che le finalità del presente disegno di legge sono limitate all'infonistica e quindi coinvolgono le attività sanitarie di pronto intervento, prevedendo appunto per tali attività una base di informazioni essenziali che devono essere predisposte con legge generale dello Stato.

L'utilizzazione a fini statistici e a vantaggio della medicina preventiva potrebbe essere quindi, per così dire, un vantaggio secondario, un sotto-prodotto del servizio di rilevazione sanitaria che si intende istituire.

Con l'articolo 1 si stabiliscono le finalità essenziali del provvedimento e le caratteristiche di obbligatorietà del documento sanitario.

Nell'articolo 2 è affidata — inevitabilmente — al medico di fiducia la compilazione del

documento sanitario, evitando con ciò inutili aggravii per l'apparato sanitario pubblico, e tornando a ribadire al tempo stesso il carattere obbligatorio del documento, che deve essere tassativamente unito alla carta d'identità.

All'articolo 3 si stabilisce il contenuto della parte leggibile e della parte riservata del documento sanitario, essendo sembrato necessario tutelare le esigenze di riservatezza della persona in materia sanitaria.

All'articolo 4 si attribuisce al personale sanitario medico soltanto il diritto di aprire la parte riservata del documento sanitario in caso di incidente.

All'articolo 5 si stabilisce la gratuità del servizio e le essenziali provvidenze organizzative, per le quali è parso più pratico far riferimento alla già esistente organizzazione del servizio delle carte d'identità.

All'articolo 6 si rinvia al regolamento di attuazione lo stabilire le particolarità materiali del documento, prevedendo, per semplicità e per alleggerire le incombenze materiali, che possa essere collegato soltanto alla carta d'identità.

All'articolo 7, infine, è prevista l'utilizzazione da parte della Regione, a scopi statistico-sanitari, per le finalità della medicina preventiva, dell'insieme dei dati che verranno raccolti, materialmente, dalle amministrazioni comunali nell'effettuazione del servizio in questione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Alla carta d'identità deve essere unito, al momento del rilascio o del rinnovo, un documento sanitario contenente le informazioni mediche essenziali sulla persona, utilizzabili dal personale sanitario in caso di intervento di urgenza.

Art. 2.

Il documento sanitario è compilato dal medico di fiducia e presentato dall'interessato o da un esercente la patria potestà all'ufficio comunale, che lo unisce quindi alla carta d'identità. La carta d'identità non può essere rilasciata o rinnovata se non provvista del documento sanitario.

Art. 3.

Il documento sanitario dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) all'esterno, in forma chiaramente leggibile, il gruppo sanguigno, se conosciuto, e le eventuali anomalie di coagulazione del sangue del titolare, le vaccinazioni o rivaccinazioni e le somministrazioni di sieri con le rispettive date, il domicilio del medico di fiducia e le persone con i rispettivi domicili, che devono essere avvertite in caso di infortunio del titolare;

b) all'interno del documento, e comunque in forma resa segreta mediante sigillo apposto dal medico di fiducia, le informazioni sanitarie di carattere riservato indispensabili per le prestazioni urgenti in caso di infortunio, fra le quali in ogni caso saranno comprese le allergie e le reazioni anafilattiche accertate in forma grave, le affezioni cardiache, polmonari, del sistema nervoso, il diabete, le terapie in corso e i farmaci per esse necessari, la eventuale dichiarazione del titolare di voler essere donatore di organi in caso di morte.

Art. 4.

Il sigillo di cui alla precedente lettera *b*) può essere rimosso unicamente da un medico e solo se il titolare venga a trovarsi in condizioni sanitarie gravi. Nel caso non sussistano dati sanitari fra quelli indicati nella lettera *b*) il documento sanitario conterrà unicamente la parte non sigillata.

Art. 5.

Il rilascio del documento sanitario è gratuito. Agli stampati relativi, che devono essere forniti gratuitamente, si provvede applicando le disposizioni dell'articolo 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, n. 369.

Art. 6.

Il regolamento di attuazione della presente legge stabilirà la conformazione materiale dello stampato del documento sanitario e i modi di collegamento con la carta d'identità. Il documento sanitario non può essere collegato ai documenti equipollenti alla carta d'identità di cui all'articolo 292 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 7.

La Regione provvede, con proprie norme legislative, a disciplinare l'utilizzazione statistica dei dati sanitari risultanti dalle sezioni non sigillate dei documenti sanitari, per le finalità della medicina preventiva.